



Edizione di Treviso
n° 5 - 29 Maggio 2009

Sommario

1) CONVERSIONE IN LEGGE del DECRETO INCENTIVI	2
2) ULTERIORI CHIARIMENTI AI FINI DELLA RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI	6
3) DIRITTO CAMERALE ANNUALE 2009	7
4) VARIE DI LAVORO	8
5) VARIE	8
6) SCADENZIARIO MESE DI GIUGNO 2009	9
AII. TASSO APPLICABILE AI PRESTITI SOCIALI (da soci persone fisiche)	12

Pubblicazione aperiodica e
gratuita, ai sensi della L.
62/01.

Tentiamo un primo bilancio dei nostri tre giorni di metà maggio ... non è un'impresa facile perché l'evento è stato ricco e complesso, pieno di contenuti, di immagini, di sensazioni, di emozioni. Forse anche noi che lo abbiamo organizzato e gestito siamo ancora un po' storditi.

Proviamo a fare ordine. A Villa Emo, ai quattro appuntamenti organizzati, sono state presenti più di mille persone, in gran parte operatori ma anche numerosi rappresentanti del mondo economico e istituzionale trevigiano e veneto. La presenza delle autorità ha reso le manifestazioni di altissimo profilo: non capiterà spesso di avere insieme due Ministri, il Presidente nazionale di Confcooperative, i Presidenti nazionali di Fedagri e Federsolidarietà, il Vice Presidente della Regione, tre assessori regionali, il Presidente della Provincia e numerosi assessori, il Presidente della Camera di Commercio, il Prefetto, il Questore e molti altri importanti funzionari pubblici. Per un momento è sembrato veramente di celebrare quello che i giornali, in maniera pomposa, hanno definito gli "Stati Generali della cooperazione" e che Treviso fosse diventata il centro del mondo cooperativo.

Gli interventi sentiti non sono parsi di circostanza ma anzi in molti casi hanno rivelato, da parte dei nostri interlocutori istituzionali, una riscoperta dei valori della cooperazione, quasi che, dopo aver tanto cercato ricette per uscire dalla crisi, qualcuno si sia accorto che la cooperazione può dare risposte nuove ed efficaci in tanti settori economici. Se con gli eventi di Villa Emo, che è stata contesto perfetto, volevamo ri-avvicinare le istituzioni e la Politica alla realtà della cooperazione trevigiana, si può dire che ci siamo riusciti. Però il lavoro è solo agli inizi: abbiamo presentato il nostro biglietto da visita ma da ora in avanti siamo chiamati ad essere, sul territorio (e non solo), interlocutori presenti, attendibili, propositivi ed esigenti.

Un po' di spazio va dedicato ad un incontro che abbiamo realizzato nella mattina sabato 16 maggio in contemporanea al convegno di Fedagri. E' stato presentato ai dirigenti e ai docenti delle scuole medie e superiori della provincia di Treviso il nostro "Progetto Itaca" che ha l'obiettivo di portare nella scuola l'educazione al metodo cooperativo e la costituzione della cosiddetta Associazione Cooperativa Scolastica, una cooperativa (virtuale) tra studenti che diventa una palestra di allenamento alla responsabilità e alla partecipazione. Il progetto presente anche in altre regioni, è partito a Treviso quasi tre anni fa, ha avuto il sostegno della Camera di Commercio di Treviso e, soprattutto, di alcune Banche di Credito Cooperativo e ha coinvolto finora più di una decina di scuole. Crediamo in questo progetto perché può costituire uno strumento per creare le future leve della cooperazione, le persone che porteranno nuove idee e progetti nel nostro sistema.

Piazza Giorgione di Castelfranco ha visto la seconda parte della nostra Festa. I dati sono stati anche in questo caso molto positivi: un'esposizione su quasi duemila metri quadrati, più di una sessantina di cooperative presenti con i loro stands, almeno tremila visitatori. In questo caso l'obiettivo era di avvicinare la gente alle cooperative facendo loro percepire la molteplicità di prodotti e servizi che le nostre aziende offrono ogni giorno al territorio. Viste le presenze e l'interesse di chi è entrato negli spazi espositivi possiamo dire che il messaggio è passato! Ma c'era anche un altro obiettivo, non secondario: far vivere ai nostri operatori di tutte le zone della provincia e di tutti i settori economici un momento di forte collaborazione e confronto reciproco. Per noi i segnali sono stati incoraggianti: speriamo che le cooperative abbiano avuto consapevolezza che se fanno sistema sono (ancora più) vincenti. Adesso spetta a voi che leggete un bilancio o un commento (anche critico) sui tre giorni. Potete scrivere tutto al nostro indirizzo di posta elettronica: info@confcooperative-treviso.it.

Intanto a chi ha organizzato, sostenuto, suggerito, partecipato, pazienteato va il nostro più sentito GRAZIE!

1) CONVERSIONE IN LEGGE del DECRETO INCENTIVI

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009, la **Legge 9 aprile 2009 n. 33**, di conversione del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 (decreto incentivi), la quale è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ossia il 12/04/2009.

Si espongono qui di seguito le novità di maggiore interesse.

Art. 1 - INCENTIVI ALL'ACQUISTO DI VEICOLI

L'art. 1 del D.L. 5 del 10/02/2009 ha previsto una serie di incentivi per il rinnovo del parco circolante e per l'acquisto di veicoli ecologici:

- ⇒ **1.500 euro** per la sostituzione e demolizione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo con auto nuove Euro 4 o Euro 5. Le auto da demolire devono essere Euro 0, Euro 1 o Euro 2 immatricolate entro il 31/12/1999;
- ⇒ **2.500 euro** per la sostituzione e demolizione di veicoli per il trasporto promiscuo, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, per uso speciale e autocaravan con le stesse tipologie di veicoli nuovi di categoria Euro 4 o Euro 5 di massa massima complessiva fino a 3.500 chilogrammi;
- ⇒ **1.500 euro** per l'acquisto di una vettura nuova con alimentazione, esclusiva o doppia, a metano, elettrica o a idrogeno;
- ⇒ **4.000 euro** per l'acquisto di un autocarro nuovo di categoria Euro 4 o Euro 5, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, con alimentazione a metano;
- ⇒ **500 euro** per la rottamazione e la sostituzione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria Euro 0 o Euro 1 con uno nuovo di categoria Euro 3 fino a 400 cc di cilindrata o non superiore a 60kw.

Le agevolazioni di cui sopra valgono per i contratti, anche di leasing, stipulati dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009, purché i veicoli vengano immatricolati entro il 31 marzo 2010.

Dal 7 febbraio 2009 aumenta a 500 euro l'incentivo per l'installazione di impianti a Gpl e a 650 euro l'incentivo per l'installazione di impianti a metano su autoveicoli di categoria Euro 0, Euro 1 o Euro 2.

Le agevolazioni di cui sopra sono fruibili nei limiti degli *aiuti de minimis* (100.000 euro in tre anni per le imprese di trasporto).

Come disposizioni applicative valgono quelle della Finanziaria 2007 (commi dal 230 al 234 dell'art. 1 della L. n. 296/2006): il venditore deve consegnare al Pra un documento di presa in carico del veicolo da rottamare che sostituisce il certificato di rottamazione.

Art. 2 - DETRAZIONE PER L'ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

L'art. 2 del D.L. n. 5/2009 ha previsto una nuova detrazione Irpef per le spese documentate sostenute dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009 per l'acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, apparecchi televisivi e computer, per arredare l'immobile oggetto di ristrutturazione.

L'agevolazione spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'art. 1 della L. n. 449/1997, limitatamente alle ristrutturazioni effettuate *a partire dal 1° luglio 2008*.

Le spese ammesse in detrazione devono, pertanto, essere aggiuntive rispetto a quelle sostenute per beneficiare della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione dell'immobile.

L'agevolazione è cumulabile con quella prevista di 200 euro per apparecchio prevista per gli elettrodomestici ad alta efficienza energetica (frigoriferi, congelatori e loro combinazione) prevista dall'art. 1, comma 353 della Finanziaria 2007 ed estesa fino al 31/12/2010 dall'art. 1, comma 20 della Finanziaria 2008.

La detrazione è del **20%** ed è calcolata su di un importo massimo di spesa non superiore a **10.000 euro** (detrazione massima 2.000 euro).

La detrazione è ripartita, tra gli aventi diritto, in *cinque quote annuali* di pari importo (detrazione massima annuale 400 euro).

Se la detrazione è superiore all'imposta lorda, la quota che non può essere detratta per incapienza non dà diritto ad alcun rimborso o credito.

Si ricorda che il pagamento dei beni agevolati deve essere effettuato con bonifico bancario o postale, come per la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni edilizie.

Art. 5 - RIVALUTAZIONE IMMOBILI D'IMPRESA

L'art. 5 del D.L. n. 5/2009 ha previsto la riduzione delle aliquote dell'imposta sostitutiva per effettuare la rivalutazione degli immobili d'impresa, di cui all'art. 15, comma 20 del D.L. n. 185/2009, con il riconoscimento fiscale dei valori.

Le nuove aliquote sono stabilite nella misura del:

3% per gli immobili ammortizzabili (originariamente 7%);

1,5% per gli immobili non ammortizzabili (originariamente 4%).

Per un approfondimento sul tema rivalutazione degli immobili, si rinvia al successivo articolo.

Art. 7, co. 2 - COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI

Il comma 2 dell'art. 7 del D.L. n. 5/2009 ha potenziato l'attività di contrasto all'utilizzo di crediti inesistenti mediante compensazione (cfr. art. 27, commi 16-20 del D.L. n. 185/2008).

E' stata infatti prevista la sanzione del 200% dell'importo corrispondente al credito indebitamente compensato per tutte le ipotesi in cui, nel corso di uno stesso anno solare, siano state effettuate compensazioni con crediti inesistenti per importi superiori a 50.000 euro.

Art. 7-ter – MISURE URGENTI A TUTELA DELL'OCCUPAZIONE

NOVITA' IN MATERIA DI SOSTEGNO AL REDDITO: AMMORTIZZATORI SOCIALI

La novità principale, ai fini dell'amministrazione del personale, riguarda l'introduzione dell'**art. 7-ter**, che apporta modifiche ai recenti interventi legislativi in merito alla concessione di trattamenti di integrazioni salariali e di disoccupazione in deroga alla legislazione vigente.

L'aggravarsi dello stato di crisi ha reso, infatti, necessario, un ulteriore intervento in materia di ammortizzatori sociali, modificando di fatto l'impianto già profondamente rinnovato dal decreto anticrisi.

Il fine ultimo è quello di perseguire una estrema semplificazione delle procedure amministrative per la concessione, possibilmente in tempo reale, degli strumenti di sostegno al reddito.

Il nuovo art. 7-ter prevede al **comma 1**, al fine di semplificare il procedimento e considerata la situazione di crisi, anziché pretendere l'anticipazione della prestazione da parte del datore di lavoro, con successivo recupero di quanto anticipato tramite il modello DM10, viene autorizzato, contestualmente all'autorizzazione CIGS, il pagamento diretto da parte dell'INPS. Solo in un momento successivo, in sede di verifica ispettiva, nel caso risultasse che l'azienda non presenta difficoltà finanziarie tali da giustificare il pagamento diretto, l'Istituto procederà alla revoca. In questo modo viene "rovesciata" la prassi finora in uso per cui, il trattamento di CIGS veniva pagato direttamente dall'INPS solo nei casi di comprovate difficoltà finanziarie, preventivamente accertate dal Servizio ispettivo territorialmente competente.

Il **comma 2** si prefigge l'obiettivo di rendere più veloce la liquidazione dell'indennità, pertanto viene previsto che, con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1° aprile 2009, e nei casi in cui le imprese richiedano il pagamento diretto da parte dell'INPS, le domande di cassa integrazione straordinaria e in deroga siano presentate entro il termine di 20 giorni dall'inizio della sospensione o dalla riduzione di orario. Come si ricorderà il vecchio termine di presentazione era 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la contrazione dell'attività lavorativa.

Il **comma 3** dell'articolo in esame riguarda le aziende che, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali, richiedono trattamenti di integrazione salariale. Si pensi ad esempio alle aziende artigiane o alle aziende industriali con meno di 15 dipendenti che, in senso stretto non rientrano nell'ambito di applicazione della CIGS. Anche per queste aziende il Ministero del Lavoro, di concerto con le Regioni e le Province Autonome, può concedere il trattamento di integrazione salariale.

Il **comma 4** prevede che il Ministro del Lavoro, sulla base di specifici accordi governativi, possa disporre concessioni, anche senza soluzione di continuità, in deroga alla vigente normativa, e per periodi non superiori a 12 mesi, di: trattamenti di cassa integrazione guadagni (ordinaria e straordinaria); di mobilità; di disoccupazione speciale; anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

Il **comma 5** modifica il primo periodo dell'articolo 19, comma 9, della Legge n. 2/2009 rendendola più flessibile, infatti, possono essere disposte proroghe delle concessioni degli ammortizzatori sociali in deroga con durata non superiore a 12 mesi, sulla base di accordi in sede governativa, (viene tolto il riferimento agli accordi territoriali), attraverso un decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel limite degli stanziamenti previsti per il 2009.

Il **comma 6** si preoccupa di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, pertanto prevede i seguenti requisiti:

- 90 giorni di lavoro presso l'impresa che procede alla sospensione in CIG;
- 12 mesi di anzianità aziendale (di cui almeno 6 di lavoro effettivo, ivi compresi i periodi di ferie, festività e infortuni) presso l'impresa che procede ai licenziamenti per la mobilità.

Il **comma 7** è dedicato agli incentivi all'assunzione; si tratta di una tipologia ulteriore rispetto alle assunzioni agevolate di lavoratori sospesi in CIGS o di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, accordati:

- alle imprese industriali che nel semestre abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti,
- che non hanno in atto sospensione dal lavoro e,
- senza esservi tenute, assumano lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga,
- licenziati o sospesi, da parte di aziende non rientranti nell'ambito di applicazione della Legge n. 223/1991, per cessazione totale o parziale dell'attività o per procedura concorsuale.

L'incentivo è pari:

- all'indennità spettante al lavoratore,
- nel limite di spesa autorizzato e
- con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa,
- per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate,

ed è recuperato dal datore di lavoro tramite il mod. DM10 attraverso il conguaglio con i contributi dovuti.

Il **comma 8** si riaggancia alla previsione del comma 2 dell'art. 19 della Legge n. 2/2009, relativa alla concessione di una particolare indennità, in caso di fine lavoro, ai collaboratori a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata dell'INPS (con esclusione dei professionisti senza cassa), pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente.

L'indennità è erogata:

- in un'unica soluzione;
- in via sperimentale per il triennio 2009-2011;
- nel limite delle risorse stanziato.

I lavoratori parasubordinati devono soddisfare congiuntamente tutte le condizioni stabilite dal comma 2 dell'art. 19 della Legge n. 2/2009 e, in particolare:

- operare in regime di monocommittenza;

- aver conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al "minimale commercianti" (13.819,00 euro lordi nel 2008);
- con riguardo all'anno di riferimento aver accreditato presso la Gestione Separata un numero di mensilità non inferiore a tre;
- con riferimento all'anno precedente aver accreditato presso la Gestione Separata un numero di mensilità non inferiore a tre con un massimo di 10.

Il nuovo comma 2-bis dell'art. 19 della Legge n. 2/2009 prevede che in via sperimentale per l'anno 2009 tale indennità venga innalzata al 20% del reddito percepito l'anno precedente.

Il **comma 9** apporta semplificazioni alla concessione del trattamento di disoccupazione in deroga, in particolare affronta lo spinoso problema dell'intervento degli Enti bilaterali.

Infatti, l'intervento degli Enti bilaterali continua ad essere previsto, ma, nell'ipotesi in cui lo stesso per qualsiasi ragione non si verificasse le aziende in crisi potranno accedere direttamente alle forme di sostegno in deroga.

Il comma 9, inoltre, inserisce all'art. 19 della Legge n. 2/2009, il nuovo comma 1-ter che prevede che le risorse finanziarie stanziare presso il Fondo per l'occupazione possano essere utilizzate, in via transitoria per il biennio 2009-2010, per garantire adeguate forme di sostegno al reddito in modo da assicurare ai lavoratori e agli apprendisti sospesi "un trattamento equivalente" a quello previsto dal sostegno del reddito in deroga. Tale trattamento in deroga si estende, sempre ai sensi del comma 8, a tutte le tipologie di lavoratori subordinati, compresi dunque i contratti di apprendistato, ma anche i contratti di somministrazione.

Il comma 9 contiene anche un riferimento ai contratti di solidarietà stipulati dalle aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIGS. La novità consiste nell'ampliare la possibilità di ricorso ai contratti di solidarietà difensivi, i quali possono essere utilizzati, oltre che nel caso in cui siano in corso procedure di mobilità ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 223/1991, anche al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

LAVORO ACCESSORIO

Nell'ultimo anno il legislatore è intervenuto in più occasioni su questo istituto, che rappresenta di fatto una nuova "tipologia" contrattuale, rivolto ad attività lavorative di natura occasionale svolte in determinati ambiti, che l'intervento legislativo ha via via esteso.

Si definiscono prestazioni di lavoro accessorio quelle attività lavorative di natura occasionale, rese nell'ambito:

- di lavori domestici;
- di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
- dell'insegnamento privato supplementare;
- di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;
- di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici;
- di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'art. 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
- della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
- di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati.

Affinché le prestazioni rese nei sopraelencati ambiti possano definirsi "occasionalì" i **compensi** devono essere **limitati**, con riferimento al **medesimo committente**, a:

- **5.000,00 euro** nel corso di un anno solare nella generalità dei casi;
- le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000,00 euro.

In aggiunta a quanto sin qui detto, la novità, forse di maggior peso che prevede l'art. 7-ter della Legge 33/2009 è tuttavia la seguente: i "percettori" di reddito integrativo derivanti da ammortizzatori sociali diventano, **in via sperimentale per l'anno 2009**, una nuova platea dei soggetti interessati. L'ulteriore novità riguarda il limite massimo del compenso annuale, con riferimento al medesimo committente che non deve essere superiore ai **3.000,00 euro**. Il lavoratore deve comunque dare **immediata disponibilità** al lavoro o a un percorso di qualificazione professionale.

2) ULTERIORI CHIARIMENTI AI FINI DELLA RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI

L'Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta con la Circolare n. 11/E del 19.3.2009, per fornire ulteriori chiarimenti in merito alla rivalutazione degli immobili ex DL n. 185/2008.

Nella Circolare in esame l'Agenzia delle Entrate chiarisce:

- rifacendosi alla definizione civilistica degli immobili di cui all'art. 812, C.c. che sono **suscettibili di rivalutazione anche gli impianti e macchinari infissi al suolo**, ossia *"quelli che... non possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità"*;
- considerato che una condizione per la rivalutazione è costituita **dall'iscrizione dei beni nella voce B dello Stato patrimoniale**, il **diritto di superficie** potrà essere oggetto di rivalutazione soltanto se iscritto nella predetta voce B;
- per considerare **edificabile** un'area (non rivalutabile) si deve verificare se entro il 31.12.2008 sia definita tale dal PRG adottato dal Comune, sempre che alla stessa data non sia stata riqualificata non edificabile dalla Regione;
- invece, al fine di individuare se si è in presenza di **un'area edificata** (rivalutabile) va fatto riferimento a quanto già affermato in passato nella Circolare 13.6.2006, n. 18/E in base alla quale un'area è considerata edificata se esiste un edificio significativo dal punto di vista urbanistico, ossia se c'è il rustico comprensivo delle mura perimetrali, nonché la copertura. Tale condizione, ai fini della rivalutazione in esame, va verificata nel bilancio 2007;
- sono **suscettibili di rivalutazione anche le cave**, che dal punto di vista civilistico costituiscono terreni, ma sono ammortizzabili fiscalmente come costi pluriennali nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

AREA SOTTOSTANTE IL FABBRICATO

L'Agenzia delle Entrate ritorna sulle regole di rivalutazione alla luce della disposizione di cui all'art. 36, comma 7, DL n. 223/2006 che prevede di non considerare il valore del terreno ai fini della determinazione del costo ammortizzabile degli immobili.

Premettendo che la rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- in caso di rivalutazione con effetti fiscali, la qualifica di immobile ammortizzabile o non ammortizzabile va effettuata, a prescindere dalla modalità di contabilizzazione (separata o meno) del terreno in bilancio, in base alle disposizioni fiscali. Ciò comporta che un immobile, ai fini della rivalutazione con effetto fiscale è costituito in ogni caso da 2 entità autonomamente rivalutabili:
 - il terreno, appartenente alla categoria degli immobili non ammortizzabili;
 - il fabbricato, appartenente alla categoria degli immobili ammortizzabili;
- la distinzione tra area e fabbricato, da effettuare anche se il fabbricato è iscritto in bilancio senza separata indicazione rispetto all'area, è obbligatoria. Una volta operata tale distinzione il contribuente può scegliere di rivalutare soltanto l'area, soltanto il fabbricato o entrambi i "beni".

Dalla necessità di distinguere il terreno e il fabbricato discende l'esigenza di attribuire ai predetti "beni" distinti valori di rivalutazione. Tali valori devono essere determinati ricorrendo ai noti criteri del valore corrente o del valore interno e pertanto sulla base di una perizia di stima o di altro metodo che individui il valore economico del terreno e del fabbricato.

Da quanto sopra si può desumere che l'Amministrazione finanziaria "suggerisce" l'opportunità di affidarsi ad un perito per individuare un valore che risulti non contestabile in futuro. Non è infatti possibile utilizzare un criterio forfetario per scindere il maggior valore dell'immobile nelle 2 componenti del fabbricato e del terreno.

N.B. Si può concludere pertanto che, a seguito della rivalutazione dell'immobile **non è possibile "spalmare" l'importo rivalutato tra area e fabbricato utilizzando le percentuali forfetarie del 20%-30%** o altra percentuale stabilita al momento dello scorporo fiscale effettuato per la prima volta nel 2006.

Risulta infatti necessario individuare un valore per l'area e per il fabbricato in modo che la rivalutazione di ciascun bene non superi il relativo valore economico.

Effettuata tale valutazione il contribuente è poi libero di decidere se e quanto rivalutare ciascun elemento costituente l'immobile (area e fabbricato).

3) DIRITTO CAMERALE ANNUALE 2009

Il pagamento del diritto annuale 2009 deve essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, ovvero entro i 30 giorni successivi con una maggiorazione dello 0,40%.

Sono tenute al pagamento del diritto annuale **tutte le imprese che al 1° gennaio 2009 risultino iscritte o annotate nel Registro delle Imprese**. Nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell'impresa in altra provincia, il diritto deve essere versato alla Camera di Commercio nella circoscrizione territoriale nella quale risulti iscritta o annotata la sede legale o principale alla data del 1° gennaio o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento.

Per tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, ancorché annotate nella sezione speciale, **il diritto annuale da pagare per la sede legale è determinato applicando al fatturato** (per il quale bisogna fare riferimento al modello IRAP 2009, righe IC1 e IC5) **le misure fisse o le aliquote stabilite**.

Le misure fisse e le aliquote stabilite dal decreto ministeriale per l'anno 2009 sono riportate nella seguente tabella:

Scaglioni di fatturato		Aliquota	Importo dovuto per la Sede
Da	A		
-	€ 100.000,00	-	€ 200,00 in misura fissa
€ 100.000,01	€ 250.000,00	0,015%	€ 200,00 + 0,015% della parte eccedente € 100.000,00
€ 250.000,01	€ 500.000,00	0,013%	€ 222,50 + 0,013% della parte eccedente € 250.000,00
€ 500.000,01	€ 1.000.000,00	0,010%	€ 255,00 + 0,010% della parte eccedente € 500.000,00
€ 1.000.000,01	€ 10.000.000,00	0,009%	€ 305,00 + 0,009% della parte eccedente € 1.000.000,00
€ 10.000.000,01	€ 35.000.000,00	0,005%	€ 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente € 10.000.000,00
€ 35.000.000,01	€ 50.000.000,00	0,003%	€ 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente € 35.000.000,00
oltre € 50.000.000,00		0,001%	€ 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente € 50.000.000,00 fino ad un importo dovuto massimo di € 40.000,00

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione di fatturato che rientra nel fatturato complessivo dell'impresa. L'importo finale dovrà essere arrotondato all'unità di euro, per eccesso se uguale o superiore a 0,50 per difetto se inferiore a 0,50; in tutti i calcoli intermedi devono essere utilizzati cinque decimali.

Le imprese che esercitino attività economica anche attraverso unità locali devono versare per ciascuna di esse **alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale con un massimo di € 200,00.**

Per le nuove unità locali iscritte nel corso del 2009 il diritto dovuto è pari ad € 40,00, questo doveva essere versato al momento della presentazione della denuncia oppure entro 30 giorni dalla presentazione della stessa a mezzo modello F24.

Il pagamento deve avvenire a mezzo F24 telematico, compilando le sezioni "Contribuente" ed "ICI ed altri tributi locali", codice ente: TV, codice tributo: 3850, rateazione: non compilare, anno di riferimento: 2009, importo a debito: importo da versare.

4) VARIE DI LAVORO

Cooperative sociali A + B: computo dei lavoratori svantaggiati

In caso di cooperative sociali che svolgono sia gestione di servizi che attività di inserimento lavorativo il calcolo della quota di lavoratori svantaggiati (come noto pari al 30%) deve esser effettuato soltanto in rapporto al personale impiegato nell'attività di "tipo B".

E' la risposta (n. 42 del 15-5-2009) del Ministero del lavoro a un interpello.

La nota precisa che deve essere escluso il personale impiegato nell'attività socio-sanitaria ed educativa di "tipo A" e che per operare la suddivisione del personale si deve fare riferimento alle due distinte posizioni contributive aperte all'INPS.

La risposta ci sembra sensata e quindi condivisibile.

Forse qualche attenzione deve essere prestata in relazione alle figure addette all'amministrazione, e più in generale ai servizi generali. Si può capire che queste siano incluse in una o nell'altra posizione in modo non proporzionale alle due attività svolte.

5) VARIE

Pubblicati gli elenchi definitivi dei possibili destinatari del 5 per mille

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi definitivi dei soggetti a cui i contribuenti possono destinare una quota della propria imposta sul reddito, con la dichiarazione dei redditi 2009. I potenziali beneficiari sono 46.361.

Tali soggetti, entro il 30 Giugno 2009, per non perdere il beneficio, devono inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, la dichiarazione sostitutiva redatta su apposito modello, attestante il perdurare dei requisiti che danno diritto al beneficio; la dichiarazione deve essere spedita alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Viene confermato anche per il 2009 l'obbligo di redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto nel quale dovrà essere indicata la destinazione delle somme assegnate

6) SCADENZIARIO MESE DI GIUGNO 2009

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO O CAUSALE CONTRIBUTO
1 Lunedì	Titolari di contratti di locazione	Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/05/2009	Modello F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari	115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità 112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive 107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo 114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti) 108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici
15 Lunedì	Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati	Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni del mese solare precedente	La registrazione riguarda le operazioni per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale	
16 Martedì	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente	Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva	1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferite, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro
		Versamento imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all'andamento economico delle imprese (art. 5 D.L. n. 185/2008)	Modello F24	1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente
		Versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24	3802 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Sostituti d'imposta
		Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24	3848 - Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Saldo

16 Martedì	Sostituti d'imposta	Versamento dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24	3847 – Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto
		Versamento ritenute alla fonte su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel mese precedente	Modello F24	1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
		Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente	Modello F24	1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
		Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente	Modello F24	1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio
		Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente	Modello F24	1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi
	Società di capitali, cooperative a responsabilità limitata, banche popolari	Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente	Modello F24	1035- Ritenute su utili distribuiti da società - Ritenute a titolo di acconto
	Contribuenti Iva mensili	Versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente	Modello F24	6005- Versamento Iva mensile maggio
	Contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiarazioni d'intento	Presentazione della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente, da esportatori abituali	Mediante invio telematico	
	Datori di lavoro	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti del mese precedente	Modello F24	DM10 - Versamenti o compensazioni relativi a modelli DM10/2
		Versamento del contributo INPS - Gestione separata lavoratori autonomi – sui compensi corrisposti nel mese precedente ai soggetti tenuti all'iscrizione nell'apposita gestione separata INPS di cui alla L. 335/95	Modello F24	C10 - Versamenti dei committenti per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria CXX - Versamenti dei committenti per i collaboratori privi di copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica ed assistenziale

16 Martedì	Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2009 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	Versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, delle imposte IRES ed IRAP a titolo di saldo per l'anno 2008 e di 1° acconto per l'anno 2009 senza alcuna maggiorazione	Modello F24	2003 - Ires – Saldo 2001 - Ires – Acconto prima rata 3800 – Irap – Saldo 3812 - Irap – Acconto prima rata
		Versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell' IVA relativa al 2008 maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/09-16/06/09	Modello F24	6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
	Soggetti iscritti alla Camera di Commercio	Versamento diritto annuale alla Camera di Commercio di appartenenza senza alcuna maggiorazione	Modello F24	3850 - Diritto camerale
	Proprietari di beni immobili o titolari di diritti reali di godimento sugli stessi	Versamento dell'acconto ICI (imposta comunale sugli immobili) per il 2009	Bollettino di c/c/p intestato al Concessionario o al Comune, direttamente presso i Concessionari o tramite le Banche convenzionate, nonché utilizzando il Modello F24	3901 – ICI per l'abitazione principale 3902 – ICI per i terreni agricoli 3903 – ICI per le aree fabbricabili 3904 – ICI per gli altri fabbricati
22 Lunedì	Operatori intracomunitari con obbligo mensile	Presentazione elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari effettuati nel mese precedente	Mediante raccomandata o presentazione diretta presso gli uffici doganali. N.B. La scadenza è prorogata di 5 giorni in caso di utilizzazione dell'EDI	
25 Giovedì	Datori di lavoro agricolo	Versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli	Bollettino di c/c/p presso le Agenzie Postali	
30 Martedì	Titolari di contratti di locazione	Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/06/2009	Modello F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari	115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità 112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive 107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo 114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti) 108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici
	Sostituti d'imposta ed enti pensionistici	Trasmissione delle richieste ricevute per l'attribuzione "Bonus straordinario per famiglie a basso reddito" con riferimento alla situazione familiare e reddituale del 2008	Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate . La trasmissione può essere effettuata gratuitamente anche mediante gli intermediari abilitati	

ALLEGATO: TASSO APPLICABILE AI PRESTITI SOCIALI (da soci persone fisiche)

LIMITE MASSIMO dal 19/04/2005 (1)

- **€ 30.031,58** (precedente importo € 27.860,18) per le cooperative in genere
- **€ 60.063,16** (precedente importo € 55.720,36) per le coop di lavoro, agricole di trasformazione ed edilizie di abitazione

PERIODO	Tasso minimo BFP	Aumento deducibile (2)	Tasso massimo deducibile per la COOPERATIVA	Tasso massimo BFP	Aumento (3)	Tasso massimo agevolato per il SOCIO (4)
01/01/2008 - 31/01/2008	2,20%	+ 0,90	= 3,10%	4,25%	+ 2,50%	= 6,75%
01/02/2008 - 29/02/2008	1,60%	+ 0,90	= 2,50%	3,90%	+ 2,50%	= 6,40%
01/03/2008 - 31/03/2008	1,60%	+ 0,90	= 2,50%	4,00%	+ 2,50%	= 6,50%
01/04/2008 - 30/04/2008	1,85%	+ 0,90	= 2,75%	3,90%	+ 2,50%	= 6,40%
01/05/2008 - 31/05/2008	2,15%	+ 0,90	= 3,05%	4,00%	+ 2,50%	= 6,50%
01/06/2008 - 30/06/2008	2,30%	+ 0,90	= 3,20%	4,00%	+ 2,50%	= 6,50%
01/07/2008 - 31/07/2008	2,35%	+ 0,90	= 3,25%	4,05%	+ 2,50%	= 6,55%
01/08/2008 - 31/08/2008	2,25%	+ 0,90	= 3,15%	4,05%	+ 2,50%	= 6,55%
01/09/2008 - 31/10/2008	2,10%	+ 0,90	= 3,00%	4,00%	+ 2,50%	= 6,50%
01/11/2008 - 30/11/2008	2,00%	+ 0,90	= 2,90%	3,90%	+ 2,50%	= 6,40%
01/12/2008 - 31/12/2008	1,60%	+ 0,90	= 2,50%	3,60%	+ 2,50%	= 6,10%
01/01/2009 - 31/01/2009	1,20%	+ 0,90	= 2,10%	3,60%	+ 2,50%	= 6,10%
01/02/2009 - 28/02/2009	1,00%	+ 0,90	= 1,90%	3,80%	+ 2,50%	= 6,30%
01/03/2009 - 31/03/2009	1,00%	+ 0,90	= 1,90%	3,60%	+ 2,50%	= 6,10%
01/04/2009 - 30/04/2009	1,05%	+ 0,90	= 1,95%	3,90%	+ 2,50%	= 6,40%
01/05/2009 - 31/05/2009	1,10%	+ 0,90	= 2,00%	4,00%	+ 2,50%	= 6,50%

(NB): Per i prestiti che provengono da soci persone fisiche che li versano però nell'esercizio di impresa "commerciale" (= da soci imprenditori NON agricoli) o da soci di Società:

- a) gli interessi relativi costituiscono "redditi di impresa" e quindi non vanno assoggettati a trattenuta confluendo nel Modello Unico dei percipienti;
- b) non vi sono limiti massimi di finanziamento (?) né agevolazioni per i percipienti;
- c) potrebbe evidenziarsi qualche ipotesi di indeducibilità degli interessi passivi corrisposti su tali prestiti (artt. 96, 97 e 98 DPR 917/1986)

(1) fissato dal DM 1/04/2005

(2) previsto dall'art. 1, comma 465 della L. 311/04 (Finanziaria 2005)

(3) stabilito dall'art. 6/bis D.L. 693/1980

(4) vale anche per i **DIVIDENDI** (art. 17, comma 3 della L. 72/1983); per questi non vi è la limitazione della "deducibilità" disposta invece per gli interessi sui prestiti.